



Proposta n. 1466 / 2023

**PUNTO 24 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 22/08/2023**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1040 / DGR del 22/08/2023**

**OGGETTO:**

Approvazione della disciplina per la composizione, il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e degli Osservatori locali per il paesaggio (art. 133, D.Lgs. 42/2004 e art. 45 septies L.R. 11/2004).



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Assente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**CRISTIANO CORAZZARI**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO**

### **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione della disciplina per la composizione, il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e degli Osservatori locali per il paesaggio (art. 133, D.Lgs. 42/2004 e art. 45 septies L.R. 11/2004).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento aggiorna la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e degli Osservatori locali per il paesaggio, e aggiorna lo schema di Accordo di collaborazione da sottoscrivere per l'adesione alla Rete regionale.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

Il Titolo V bis della L.R. 11/2004, come modificato dalla L.R. 10/2011, è dedicato ed intitolato al "Paesaggio"; in particolare l'art. 45 septies della L.R. 11/2004 ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio che ha il compito di predisporre studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

L'attività dell'Osservatorio regionale è rivolta alla tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, in collaborazione con gli enti locali e il Ministero della Cultura (MiC), nel rispetto dei disposti di cui all'art. 133 del D.Lgs. 42/2004.

L'Osservatorio regionale per il paesaggio informa la propria attività ai principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e alle disposizioni degli articoli 131 e 133 del D.Lgs. 42/2004, promuovendo la tutela e valorizzazione del paesaggio inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando e promuovendo i valori culturali che esso esprime, attraverso apposite attività di conoscenza, informazione, formazione, promozione, riqualificazione e fruizione.

L'art. 15 della L.R. 10/2011 ha demandato alla Giunta regionale il compito di disciplinare la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale: tale disciplina, definita dalla DGR n. 824/2012 e successivamente modificata ed integrata con le DGR n. 2183/2012, n. 1320/2014, n. 352/2017, n. 337/2020, n. 615/2021 e n. 57/2022, ha istituito l'Osservatorio presso la Sezione Urbanistica (ora Direzione Pianificazione Territoriale) e ha conferito l'incarico di Direttore dell'Osservatorio al Direttore della stessa struttura regionale.

La Regione ha successivamente sottoscritto dei Protocolli d'Intesa con tutte le Università del Veneto (Università di Padova, IUAV di Venezia, Università Cà Foscari Venezia e Università degli Studi di Verona) per fornire il necessario supporto tecnico, scientifico e culturale alle attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio (DGR n. 825/2012 e DGR n. 2183/2012).

In questi anni di attività l'Osservatorio regionale ha promosso anche la costituzione di osservatori in ambito locale, come luogo privilegiato per poter raccogliere le indicazioni che le popolazioni percepiscono come esigenze primarie e per lo sviluppo e l'adozione di iniziative specifiche rispondenti alle suddette esigenze.

La L.R. n. 30/2016 ha riconosciuto gli Osservatori locali per il paesaggio come forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto.



Pertanto, dopo l'attivazione di alcuni osservatori sperimentali, è stata istituita con DGR n. 118/2013 la Rete regionale degli osservatori del paesaggio, composta dagli osservatori che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Alla luce dell'esperienza positiva maturata nel percorso sin qui sintetizzato, il presente provvedimento intende rinnovare e aggiornare le disposizioni della disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e degli Osservatori locali per il paesaggio.

In relazione alla composizione della Rete, si propone un testo di disciplina che, con maggiore aderenza al dettato dell'art. 45 septies della L.R. n. 11/2004, sottolinei che la Rete è composta dagli Osservatori locali che hanno aderito alla Rete, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione.

Si propone a tal fine l'approvazione dello schema di accordo, **Allegato B**, "Accordo di collaborazione per l'adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio", ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che aggiorna nel dettaglio il rapporto di collaborazione tra il livello regionale e quello locale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con la nuova disciplina viene fornita una descrizione delle modalità di adesione e rinnovo alla Rete che risultano individuate chiaramente anche nella loro tempistica.

Entrando nello specifico, si precisano le modalità di gestione della rappresentanza della Rete in caso di mancato rinnovo dell'adesione alla stessa da parte dell'Osservatorio locale il cui Rappresentante sia stato scelto anche quale rappresentante della Rete.

In relazione alla collaborazione tra Osservatorio regionale e Rete, nel rispetto dell'impostazione originaria, si ritiene coerente accentuare l'essenzialità del ruolo di coordinamento dell'Osservatorio regionale rispetto agli Osservatori locali aderenti alla Rete.

L'esperienza positiva maturata in questi anni di attività conduce inoltre a dare più ampio respiro alle iniziative e all'attività dell'Osservatorio regionale e degli Osservatori locali per il paesaggio proponendo l'estensione dell'arco temporale utile per la loro realizzazione.

Com'è noto, per l'attuazione di tali attività l'Osservatorio regionale attualmente predispone un programma annuale delle attività sulla base della disponibilità di bilancio e promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati.

Si propone di prevedere un programma generale della durata di tre anni articolato in programmi annuali attuativi e, coerentemente, di far divenire triennali anche i programmi, ora biennali, delle attività degli Osservatori locali.

Al fine di concludere le attività fin qui avviate e per ottimizzare il coordinamento e la collaborazione tra il livello regionale e quello locale, in fase di prima applicazione, la scadenza dei programmi viene fissata per tutte le tipologie al 31 dicembre 2024.

In tal modo sarà possibile dare avvio a tutti i programmi contestualmente.

Dal 1 gennaio 2025 infatti prenderà avvio la nuova fase triennale delle attività degli Osservatori e della Rete e a tal fine entro il mese di gennaio 2025 tutti gli Osservatori dovranno presentare un programma triennale e stipulare i nuovi accordi dell'Osservatorio regionale con gli Osservatori locali per il paesaggio, secondo l'**Allegato B**.

Si ritiene opportuno riunire in un unico provvedimento, **Allegato A**, "Disciplina per la composizione e il funzionamento degli Osservatori per il paesaggio", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per la semplificazione degli atti amministrativi, tutta la disciplina degli Osservatori per il paesaggio e, a tal fine, vengono confermati i "loghi" dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale, **Allegato C**, approvati con DGR n. 57/2022.

Conseguentemente, il presente provvedimento sostituisce integralmente i contenuti della DGR n. 57/2022 che, pertanto, non trova più applicazione dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Inoltre in un'ottica di semplificazione e snellimento si stabilisce che l'elenco dei componenti del Comitato Scientifico, nel corso di riorganizzazione delle strutture interessate, possa essere aggiornato con provvedimento del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 133, comma 1, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e degli osservatori regionali;

VISTO l'art. 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio e la Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 57 "Aggiornamento della disciplina per la composizione, il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali e modifica della modalità di adesione alla Rete. (art. 133, D.Lgs. 42/2004 e art. 45 septies L.R. 11/2004).".

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

## DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, "Disciplina per la composizione e il funzionamento degli Osservatori per il paesaggio", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'**Allegato B**, schema di "Accordo di collaborazione per l'adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare i contenuti dell'**Allegato C**: "Logo n. 1" relativo all'Osservatorio regionale per il paesaggio e "Logo n. 2" relativo alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di confermare l'incarico di Direttore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, senza alcun trattamento economico aggiuntivo;
6. di confermare l'incarico di Presidente del Comitato scientifico al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, senza alcun trattamento economico aggiuntivo;



7. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione di cui al precedente punto 3, autorizzando lo stesso ad apportare modifiche di carattere non sostanziale nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
8. di stabilire che il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale potrà procedere, attraverso proprio provvedimento, all'aggiornamento dell'elenco dei componenti del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale nel caso di eventuale riorganizzazione delle strutture interessate (regionali e non regionali);
9. di dare atto che la DGR n. 57/2022 non trova più applicazione, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
10. di stabilire, in sede di prima applicazione, la scadenza dei programmi dell'Osservatorio regionale e degli Osservatori locali il 31 dicembre 2024;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## Disciplina per la composizione e il funzionamento degli Osservatori per il paesaggio



6ea645f2



## **Disciplina per la composizione e il funzionamento degli Osservatori per il paesaggio**

### **PREMESSA**

La presente Disciplina definisce obiettivi, compiti e modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali, di cui all'art. 45 septies della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

### **A - OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO**

#### **Art. 1 Obiettivi e finalità dell'Osservatorio regionale**

1. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, promuove la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto mediante la predisposizione di studi, la raccolta di dati e la formulazione di proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.  
L'Osservatorio regionale informa la propria attività ai principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal D.lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", articoli 131 e 133, e promuove la valorizzazione del paesaggio, inteso come espressione di elementi identitari, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso esprime, attraverso apposite attività di conoscenza, informazione, formazione, promozione, riqualificazione e fruizione.
2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio costituisce punto di riferimento e coordinamento regionale per gli aspetti paesaggistici, compresi quelli relativi agli interventi di interesse regionale, raccogliendo dati da archiviare ed elaborare, al fine di predisporre orientamenti per gli strumenti di pianificazione, avanzando proposte per promuovere e valorizzare i paesaggi veneti ed elaborare criteri per la redazione di linee guida finalizzate ad una corretta gestione e governo del territorio.

#### **Art. 2 Attività dell'Osservatorio regionale**

1. Ai sensi dell'art. 45 septies della L.R. n. 11/2004 e per le finalità di cui all'articolo 1, l'Osservatorio regionale per il paesaggio promuove attività propositive e di monitoraggio, ed in particolare:
  - raccolta e valutazione delle istanze provenienti dalle popolazioni anche attraverso gli osservatori locali e promozione delle relative azioni;
  - raccolta e divulgazione di dati e informazioni sui valori, sullo stato del paesaggio del Veneto, anche attraverso il sito web dedicato e i Nuovi quaderni degli Osservatori per il paesaggio;
  - formazione e aggiornamento in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6 lett. i) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
  - conoscenza dei paesaggi del Veneto, delle loro dinamiche e trasformazioni, creazione di un archivio per la raccolta dei dati relativi al paesaggio e di un sistema di monitoraggio sulle dinamiche di trasformazione dei paesaggi;
  - promozione di iniziative per la valorizzazione e promozione del paesaggio veneto;
  - predisposizione di linee guida e criteri operativi, per una corretta gestione e governo del paesaggio;
  - promozione di azioni dirette al recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi o degradati;
  - coordinamento delle attività degli Osservatori locali aderenti alla Rete regionale degli Osservatori locali per il Paesaggio;
  - decisione in ordine alle richieste di adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il Paesaggio;





- segnalazione dei casi di particolare rilevanza nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della gestione dei paesaggi veneti da proporre all'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, per la selezione della candidatura italiana al "Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa";
  - pareri paesaggistici a supporto delle strutture competenti su opere di interesse regionale di cui all'art. 45 ter, comma 6 lettera g) della L.R. 23.4.2004, n. 11.
2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone un programma generale triennale delle attività, articolato in programmi attuativi annuali, sulla base della disponibilità di bilancio e promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati.
  3. Le attività dell'Osservatorio regionale, in relazione alla loro rilevanza, sono approvate con deliberazione di Giunta regionale, qualora rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 45 ter della L.R. 23.4.2004, n. 11.  
Le attività non di competenza della Giunta regionale sono approvate con provvedimento del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale in qualità di Direttore dell'Osservatorio.
  4. Per tutte le attività e iniziative dovrà essere utilizzato il "logo" dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.

### Art. 3 Composizione dell'Osservatorio regionale

1. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, istituito presso la Direzione Pianificazione Territoriale, è costituito da:
  - a) Direttore;
  - b) Coordinatore;
  - c) Comitato scientifico;
  - d) Segreteria tecnico-scientifica.
2. L'incarico di Direttore dell'Osservatorio viene assunto dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.  
Il Direttore rappresenta l'Osservatorio e approva, con proprio provvedimento, le proposte formulate dal Comitato scientifico, in ordine alle attività di cui all'art. 2.  
Il Direttore assume altresì le decisioni e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Osservatorio.
3. Il Coordinatore dell'Osservatorio è il Direttore della Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e paesaggistica.  
Il Coordinatore dell'Osservatorio presiede le riunioni di coordinamento degli Osservatori locali e sovraintende alle attività della Segreteria tecnico-scientifica.  
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Coordinatore rappresenta l'Osservatorio.
4. Il Comitato scientifico è composto da:
  - a) Direttore dell'Osservatorio;
  - b) Coordinatore dell'Osservatorio, o il Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica;
  - c) Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, o un suo delegato;
  - d) Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica, o un suo delegato;
  - e) Direttore della Unità Organizzativa Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi, o un suo delegato;
  - f) Direttore della Unità Organizzativa Agroambiente, o un suo delegato;
  - g) Direttore della Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, o un suo delegato;
  - h) Direttore della Unità Organizzativa Bonifica e irrigazione, o un suo delegato;
  - i) un rappresentante degli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale, o il sostituto;
  - l) due rappresentanti designati dall'Università IUAV di Venezia;
  - m) due rappresentanti designati dall'Università Ca' Foscari di Venezia;
  - n) due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Padova;



- o) due rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Verona;
- p) Direttore del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, o un suo delegato.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di presidente sono svolte dal Direttore dell'Osservatorio.

Il Comitato scientifico formula proposte ed esprime pareri relativamente alle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 2.

Ai componenti del Comitato, nonché agli altri soggetti con funzione di supporto, non è dovuto alcun compenso o gettone presenza.

- 5. La Segreteria tecnico-scientifica svolge attività di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in favore dell'Osservatorio regionale e del Comitato scientifico, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

La Segreteria tecnico-scientifica in particolare verbalizza il contenuto delle discussioni del Comitato, redige i testi delle proposte da sottoporre ad approvazione e svolge attività di diffusione dei risultati conseguiti, provvede alla pubblicazione degli studi e degli atti emanati, nella collana dei Nuovi quaderni degli Osservatori per il paesaggio e nel sito web dedicato. Provvede inoltre a predisporre il Rapporto annuale sull'attività svolta, di cui all'articolo 4 comma 6.

Effettua l'istruttoria sulle domande di adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio.

Il Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica è il titolare della Posizione Organizzativa Osservatorio del paesaggio, monitoraggio e coordinamento rete osservatori locali e, in caso di assenza o impedimento, assume il ruolo di Vice Coordinatore, sostituendo il Coordinatore in tutte le attività.

I componenti della Segreteria tecnico-scientifica sono nominati dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale su proposta del Coordinatore dell'Osservatorio.

#### **Art. 4 Funzionamento del Comitato scientifico**

- 1. Il Comitato scientifico si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da parte di almeno il 50% dei componenti.
- 2. Il Presidente del Comitato convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno e presiede la riunione.  
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato, con funzioni di supporto culturale e scientifico: enti, fondazioni, associazioni, ordini professionali.
- 3. La convocazione delle sedute è comunicata dalla Segreteria tecnico-scientifica, ai componenti e agli altri soggetti che il Presidente ritiene utile coinvolgere, via e-mail almeno 5 giorni prima della seduta stessa.  
La convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, nonché qualora prevista la possibilità di collegarsi per via telematica, anche il link per il collegamento da remoto.
- 4. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza del 50% più uno dei componenti, le relative decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 5. I verbali di ciascuna seduta del Comitato scientifico vengono approvati al termine della seduta o nella seduta immediatamente successiva, previo invio del verbale unitamente alla convocazione della seduta.
- 6. Il Direttore dell'Osservatorio presenta al Comitato scientifico il Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Osservatorio, predisposto dalla Segreteria tecnico-scientifica.
- 7. Il rappresentante degli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale partecipa a tutte le votazioni del Comitato scientifico, con la sola esclusione delle votazioni relative ad eventuali progetti presentati dagli Osservatori locali in risposta a bandi e/o avvisi dell'Osservatorio regionale.



**B - OSSERVATORI LOCALI PER IL PAESAGGIO****Art. 5 Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio**

1. La Rete degli Osservatori locali per il paesaggio è coordinata dall'Osservatorio regionale, ed è composta dagli Osservatori locali che hanno aderito alla Rete, attraverso la sottoscrizione dell'Accordi di collaborazione, di cui al successivo art. 6.
2. Gli Osservatori locali per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.
3. Gli Osservatori locali si riconoscono nei principi sintetizzati nel documento *"10 punti per il Manifesto dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio"*, presentato il 17 novembre 2011 a Verona, alla rassegna Geo-Oikos.
4. La Rete regionale promuove politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione. In particolare, la Rete regionale promuove azioni atte a:
  - individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invariati da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
  - favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative.

**Art. 6 Adesione alla Rete regionale, rinnovo e verifiche sulle attività degli Osservatori locali**

1. Gli Osservatori locali per il paesaggio che intendono aderire alla Rete regionale sottoscrivono un apposito Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che definisce il rapporto di collaborazione tra il livello regionale e quello locale.
2. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale si esprime sulla richiesta di adesione, sul programma triennale della attività previste e sulla proposta di regolamento, da redigersi sulla base del "Regolamento tipo" approvato dal Comitato scientifico.
3. Gli Osservatori locali aderenti alla Rete, entro tre anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione e, successivamente, con cadenza triennale, trasmettono all'Osservatorio regionale una relazione sulle attività svolte e propongono il nuovo programma triennale delle attività.  
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale prende atto della relazione sulle attività svolte e, contestualmente, approva il nuovo programma e apporta d'ufficio le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, sentito il rappresentante dell'Osservatorio locale interessato.
4. Con l'approvazione del nuovo programma triennale delle attività, si rinnova l'adesione alla Rete regionale dell'Osservatorio locale.
5. Gli Osservatori locali per tutte le loro attività devono utilizzare il "logo" della "Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio".

**Art. 7 Funzionamento della Rete regionale**

1. Ciascun Osservatorio locale per il paesaggio, aderente alla Rete regionale, individua al proprio interno un rappresentante al fine della partecipazione alle riunioni di coordinamento presiedute dal Coordinatore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.
2. Gli Osservatori locali aderenti alla Rete regionale si riuniscono almeno una volta all'anno, su invito del Coordinatore dell'Osservatorio regionale che partecipa alla riunione e nominano il proprio rappresentante ed il suo sostituto che farà parte del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.
3. Il mancato rinnovo dell'adesione alla Rete da parte dell'Osservatorio locale, il cui rappresentante sia anche rappresentante degli Osservatori locali aderenti alla Rete, comporta la decadenza dello stesso da quest'ultimo ruolo.



Qualora si verifichi la suddetta condizione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo dell'adesione, verrà convocata la riunione di coordinamento per la nomina del nuovo rappresentante e del suo sostituto.

4. Durante le riunioni di coordinamento i rappresentanti degli Osservatori locali possono formulare proposte all'Osservatorio regionale sulle attività da assegnare agli Osservatori locali. Tali proposte, così come la nomina del rappresentante e del sostituto nel Comitato scientifico (art. 3, comma 4, lett. i), possono essere votate solo dagli Osservatori locali che hanno rinnovato l'adesione alla Rete, come previsto dal precedente art. 6.
5. Ai rappresentanti degli Osservatori locali per il paesaggio non è dovuto alcun compenso o gettone presenza.

#### **Art. 8 Norme transitorie e finali**

1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio si riunisce entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Le designazioni dei rappresentanti delle università nel Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale rimangono valide fino a diversa designazione.
3. Il rappresentante della Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio ed il sostituto nel Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale rimangono in carica fino alla nomina del nuovo rappresentante.
4. I rappresentanti degli Osservatori locali nelle riunioni di coordinamento della Rete regionale, vengono nominati dai rispettivi Enti capofila e rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.
5. A seguito delle eventuali riorganizzazioni delle strutture interessate (regionali e non regionali), si provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei componenti del Comitato scientifico, di cui all'art. 3, comma 4 della presente disciplina, attraverso decreto dirigenziale della Direzione Pianificazione Territoriale.
6. La presente Disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di sua approvazione.
7. Al fine di concludere le attività fin qui avviate e per ottimizzare il coordinamento e la collaborazione tra il livello regionale e quello locale, risulta necessario prevedere una fase transitoria durante la quale la scadenza di tutti i programmi viene fissata al 31 dicembre 2024. Dal 1 gennaio 2025 prenderà avvio la nuova fase triennale delle attività degli Osservatori e della Rete e pertanto entro il mese di gennaio 2025 tutti gli Osservatori dovranno presentare un programma triennale e stipulare i nuovi accordi dell'Osservatorio regionale con gli Osservatori locali per il paesaggio secondo lo schema di accordo approvato dalla Giunta regionale.





**Accordo di collaborazione per l'adesione  
alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio**

(art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

La Regione del Veneto, C.F. \_\_\_\_\_, qui rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

Il (denominazione ente), C.F. \_\_\_\_\_, ente capofila, qui rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede del (denominazione ente), via \_\_\_\_\_;

**Premesso che**

L'Osservatorio è uno degli strumenti applicativi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

La Convenzione definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni”, coinvolgendo in questo modo le comunità nella conoscenza, consapevolezza, valutazione e gestione del paesaggio di appartenenza. L'Osservatorio è quindi un volano che favorisce il pensiero e l'azione sul paesaggio: si propone come spazio d'incontro tra la società locale e le amministrazioni ai vari livelli, in relazione ai temi che riguardano il paesaggio, per elaborare proposte condivise e concrete mirate alla sua tutela, gestione e valorizzazione.

La Regione ha istituito con l'art. 9 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10 l'Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di perseguire, anche attraverso Osservatori locali, la raccolta dei dati utili per la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività di comune interesse e nel caso specifico tali attività riguardano le politiche per il paesaggio; in particolare la Regione del Veneto ha ritenuto utile, per la “formazione” dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, promuovere l'attivazione sperimentale di osservatori sviluppati in ambito locale, coordinati dallo stesso Osservatorio regionale.

Viste le attività svolte dagli Osservatori locali sperimentali, attivati con D.G.R. n. 826 del 15 maggio 2012 e considerate le ulteriori richieste pervenute, nonché la necessità per l'osservatorio regionale di estendere la propria attività a tutto il territorio della regione, si ritiene opportuno attivare una rete di osservatori locali che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intero territorio regionale.



3d93d076



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 Rete regionale**

La Rete degli Osservatori locali per il paesaggio è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

La Rete è composta dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sintetizzati nel documento "10 punti per il Manifesto dell'Osservatorio regionale per il Paesaggio", presentato il 17 novembre 2011 a Verona, alla rassegna Geo-Oikos.

Gli Osservatori locali per il paesaggio sono strumenti necessari per rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio e favorire la partecipazione alle politiche e azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Gli Osservatori locali devono avere una congruità dimensionale e territoriale, nonché rappresentare in modo significativo il tessuto economico, sociale e culturale della comunità locale.

**Art. 2 Finalità della rete**

La Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 45 septies della L.R. 11/2004, è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

La Rete promuove politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione. In particolare, la Rete promuove azioni atte a:

- individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invariati da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
- favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative.

**Art. 3 Adesione alla rete**

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*) aderisce, con la sottoscrizione del presente accordo, alla Rete regionale degli osservatori locali per il paesaggio.

Sulla richiesta di adesione, sul programma triennale della attività previste e sulla proposta di regolamento (redatto sulla base del "Regolamento tipo" approvato dal Comitato scientifico), si è espresso favorevolmente il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nella seduta del (data della seduta).

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*) si impegna a:

- riconoscere l'Osservatorio regionale quale punto di riferimento e orientamento delle proprie attività;
- recepire eventuali modifiche ed integrazioni al regolamento e al programma di attività proposti;
- recepire le direttive dell'Osservatorio regionale e svolgere attività coerenti con i principi e finalità indicati nei precedenti articoli 1 e 2;
- attuare il programma approvato;
- utilizzare il "logo della rete regionale degli osservatori locali per il paesaggio" in ogni attività;
- sottoporre ad approvazione dell'Osservatorio regionale l'eventuale adesione ad altre reti o iniziative;
- partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dall'Osservatorio regionale.

**Art. 4 Attività degli Osservatori locali**

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*), aderente alla Rete regionale degli osservatori locali per il paesaggio, si impegna a:

- mettere a disposizione della Rete i propri materiali di studio e ricerca;



3d93d076



- raccogliere dati sul paesaggio locale per la creazione di un apposito archivio;
- partecipare all'aggiornamento della specifica piattaforma digitale (sito web), tesa a favorire l'accessibilità e la partecipazione a tutta la popolazione;
- promuovere attività didattiche, di educazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale;
- trasmettere all'Osservatorio regionale le segnalazioni raccolte inerenti le criticità dei paesaggi locali, nonché le proposte di valorizzazione;
- attivare il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio locale.

#### **Art. 5 Attività dell'Osservatorio regionale**

L'Osservatorio regionale per il paesaggio si impegna a:

- predisporre le direttive necessarie per il corretto svolgimento delle attività degli osservatori locali;
- mettere a disposizione la documentazione e le informazioni in suo possesso in materia di paesaggio;
- fornire attività di supporto alle iniziative dell'Osservatorio locale;
- attivare i processi di collaborazione più opportuni con altre strutture regionali e/o universitarie, al fine di garantire la massima qualità ed efficacia a progetti e iniziative intraprese a scala regionale o locale;
- sostenere e promuovere le istanze conseguenti all'attività degli Osservatori;
- promuovere la formazione di tecnici delle amministrazioni pubbliche e di professionisti del settore;
- predisporre indirizzi e buone pratiche;
- promuovere la sensibilizzazione e partecipazione della popolazione, lo sviluppo di attività educative e di formazione continua;
- promuovere azioni concrete di valorizzazione paesaggistica;
- promuovere la partecipazione al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, previsto all'art. 11 della Convenzione europea del paesaggio.

#### **Art. 6 Rispetto degli obblighi**

Il Comitato scientifico, nel caso di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, può revocare l'adesione alla Rete dell'Osservatorio locale inadempiente.

#### **Art. 7 Verifiche sulle attività e rinnovo dell'adesione alla Rete regionale**

L'attività svolta dagli osservatori locali aderenti alla rete è soggetta a verifica triennale, sulla base di una Relazione generale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Tale Relazione, accompagnata dal nuovo programma triennale di attività, dovrà essere trasmessa all'Osservatorio regionale entro la scadenza del triennio di attività.

Entro i successivi 30 giorni il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale approva l'attività svolta ed il nuovo programma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni; a tale seduta del Comitato scientifico viene invitato a partecipare un rappresentante dell'Osservatorio locale.

Con l'approvazione del nuovo programma triennale delle attività, viene rinnovata l'adesione alla Rete regionale, ai sensi dell'art. 6 della Disciplina.

Il primo programma triennale delle attività decorre dalla sottoscrizione del presente accordo, mentre i successivi programmi decorrono dalla data di approvazione del nuovo programma da parte del Comitato scientifico.

#### **Art. 8 Oneri economici**

La Regione del Veneto, sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli osservatori locali aderenti alla rete, anche sotto forma di rimborso spese, finalizzate alla realizzazione delle attività previste all'art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.



3d93d076



Specifici progetti di valorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. h) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, potranno essere sottoposti all'esame della Giunta regionale che, sulla base della disponibilità di bilancio, valuterà la possibilità di finanziamento del progetto.

Gli osservatori locali, per le proprie attività, potranno acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati.

**Art. 9 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale di interesse.

**Art. 10 Norma transitoria**

In deroga al presente accordo, per tutte le nuove adesioni alla Rete regionale sottoscritte negli anni 2023-2024, il programma delle attività dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2024.

Un nuovo programma con durata triennale e una relazione sulle attività svolte dovrà essere presentato, per l'esame da parte del comitato tecnico scientifico, entro il mese di gennaio 2025.

**Art. 11 – Norme applicabili**

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**

Venezia, li .....

(nome, cognome e qualifica)

.....

Per [denominazione dell'ente capofila]

Venezia, li .....

(nome, cognome e qualifica)

.....







**Logo n. 1: Osservatorio regionale per il paesaggio**



**Logo n. 2: Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio**



